

Criteri per l'ammissione alla classe successiva

Il presente documento recepisce quanto disposto dal **D.Lgs. n. 62/2017**, dalla **Legge n. 92/2019** (Educazione Civica) e dalle recenti integrazioni della **Legge n. 150/2024** (Revisione della disciplina del comportamento). La valutazione ha finalità formativa ed educativa; l'ammissione alla classe successiva è l'esito di una verifica complessiva che tiene conto dei livelli di apprendimento raggiunti, della maturazione personale e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Validità dell'anno scolastico (Monte ore)

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 62/2017, per procedere alla valutazione finale è necessaria la frequenza di almeno **tre quarti (3/4)** del monte ore annuale personalizzato.

- **Deroghe:** Il Collegio dei Docenti delibera le seguenti deroghe al limite minimo di presenze, purché le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti:
 - Gravi motivi di salute documentati da certificazione medica;
 - Terapie e/o riabilitazioni prescritte da specialisti;
 - Gravi motivi di famiglia di eccezionale gravità;
 - Partecipazione ad attività sportive agonistiche certificate da federazioni nazionali;
 - Partecipazione a concorsi o eventi di particolare rilievo culturale/musicale.

Ammissione in presenza di insufficienze disciplinari

L'ammissione alla classe successiva può essere deliberata anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voti inferiori a 6/10 o livelli "In via di prima acquisizione"). In questi casi, l'Istituto adotta la seguente procedura di trasparenza e supporto:

- **Documento di Valutazione:** Il Consiglio di Classe/Team Docenti riporta le carenze rilevate nelle singole discipline.
- **Lettera alle Famiglie:** La scuola invia una comunicazione formale ai genitori degli alunni ammessi con insufficienze per segnalare il debito formativo.
- **Lavoro Estivo:** Nella lettera sono indicate specifiche **prescrizioni didattiche** (esercizi di recupero, letture, approfondimenti). Il lavoro estivo è finalizzato a consentire all'alunno di affrontare il programma dell'anno successivo con una preparazione adeguata.

I Voto di Comportamento e l'Esclusione (L. 150/2024)

Il voto di comportamento ha valore determinante per la prosecuzione del percorso scolastico. Nella **Scuola Secondaria**, la valutazione è espressa in decimi:

- **Voto inferiore a 6/10 (Cinque):** Comporta la **NON AMMISSIONE** dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato. Il 5 in comportamento preclude l'ammissione indipendentemente dai risultati raggiunti nelle singole discipline.

- **Voto pari a 6/10:** Comporta l'assegnazione di un **elaborato critico in materia di cittadinanza attiva** da presentare al Consiglio di Classe all'inizio dell'anno scolastico successivo.

Specificità per Ordine di Scuola (Criteri di Non Ammissione)

La non ammissione per motivi didattici rimane una misura eccezionale, deliberata secondo i seguenti criteri:

SCUOLA PRIMARIA

- L'ammissione avviene normalmente anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti.
- **Non ammissione:** è deliberata solo in casi eccezionali e con **decisione assunta all'unanimità** dai docenti della classe, in presenza di gravi e documentate carenze tali da non permettere alcun progresso nella classe successiva.
- **Supporto:** In presenza di livelli non pienamente raggiunti, la scuola attiva strategie di recupero e consolidamento per l'anno successivo.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Classe anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
- **Non ammissione:** può essere deliberata, con adeguata motivazione, se le lacune sono gravi e diffuse in molteplici discipline, tali da compromettere irrimediabilmente la prosecuzione degli studi.
- **Educazione Civica:** La valutazione di questa disciplina trasversale concorre alla determinazione del profilo complessivo dell'alunno e all'esito finale del processo valutativo.

6. Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES e DSA)

Per gli alunni con certificazione ai sensi della **L. 104/1992** o della **L. 170/2010**, l'ammissione viene deliberata tenendo conto del **PEI** (Piano Educativo Individualizzato) o del **PDP** (Piano Didattico Personalizzato) e dell'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati durante l'anno.